



CITTÀ DI CHIVASSO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

AA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 29/03/2021

**OGGETTO:IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – CONFERMA ALIQUOTE E  
DETRAZIONI PER L'ANNO 2021**

L'anno **duemilaventuno** addì **ventinove** del mese di **Marzo**, alle ore **21:00**, convocato per decisione del presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in videoconferenza, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

	Cognome e Nome	P	A		Cognome Nome	P	A
1	CASTELLO CLAUDIO	X		10	DE COL ANNALISA	X	
2	PIPINO GIOVANNI	X		11	BUO CLAUDIA	X	
3	SCINICA GIOVANNI PASQUALE	X		12	DORIA MATTEO	X	
4	PEROGLIO CRISTINA	X		13	CICONTE DOMENICO		X
5	VERDINI SERENA	X		14	SAVINO FEDERICO	X	
6	PERFETTO ALFONSO	X		15	PASTERIS ADRIANO	X	
7	TRONO ANNA	X		16	MAROCCO MARCO	X	
8	MARINO ANTONIO	X		17	CIPOLLA FABIO	X	
9	SCARANO DOMENICO	X					

Assistono alla seduta, collegati anch'essi in videoconferenza, gli Assessori SIRAGUSA TIZIANA,

BARENGO DOMENICO, CENTIN PASQUALE, CASALINO CHIARA

Assume la presidenza Il Presidente del consiglio Giovanni Pipino

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dr.ssa Giuseppina De Biase

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza e rispettati i criteri generali di trasparenza e tracciabilità individuati con proprio decreto del 23.03.2020 e s.m.i., essendo presenti n. **16** Consiglieri su n. 17 assegnati, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento sopra indicato.

## L'ASSESSORE AL BILANCIO, TRIBUTI E PIANI FINANZIARI

### Premesso che:

- l'art. 1 comma 738 della legge n. 160/2019 ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1 comma 639 della legge n. 147/2013 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). A seguito di tale disposizione sono state pertanto abolite il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e l'Imposta Municipale Propria (IMU) in vigore sino al 31 dicembre 2019, mentre è stata confermata la Tassa sui Rifiuti (TARI); contestualmente è stato disposto che, a decorrere dal 2020 l'IMU sia disciplinata dalle nuove disposizioni contenute nei commi da 739 a 783 dello stesso art. 1 della L. n. 160/2019, istituendo formalmente una nuova imposta, giuridicamente distinta da quella precedentemente in vigore;
- la nuova imposta, disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, costituisce sostanzialmente l'unione dell'IMU in vigore sino al 2019 e della TASI;

### Rilevato che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
- il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contiene le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;
- in base al comma 741 lettera c) dell'art. 1 L. n. 160/2020, sono assimilate alle abitazioni principali:
  - a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
  - c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
  - d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  - e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:
  - a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
  - b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
  - c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;

- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;
- il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:
  - a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;
  - b) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  - c) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

**Richiamato**, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

**Richiamato** il regolamento comunale disciplinante la nuova imposta approvato con *deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28 settembre 2020*, con il quale, tra le altre facoltà previste dalla normativa, si è provveduto ad assimilare all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019 le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

**Richiamati** i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019, disciplinanti le nuove aliquote base e le facoltà di variazione concesse ai comuni:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25

per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;

- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

**Dato atto che** l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

#### **Preso atto che:**

- il comma 48 dell'articolo unico della legge n. 178/2020 prevede dal 2021 che per un'unica unità immobiliare ad uso abitativo, non locata né concessa in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti residenti all'estero, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, l'Imu sia dovuta al 50 per cento; il successivo comma 49 prevede il ristoro del minor gettito dei Comuni delle minori entrate derivanti dalla nuova agevolazione;
- l'art. 1 comma 599 della Legge n. 178/2020, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto l'esenzione della prima rata dell'IMU 2021 per gli immobili del settore turistico/fieristico e di intrattenimento, riproponendo sostanzialmente la maggior parte delle esenzioni già disposte per il 2020 per alcune delle categorie economiche maggiormente colpite dalla crisi determinata dall'epidemia da COVID-19; anche in tal caso è previsto il ristoro del minor gettito ai Comuni;

#### **Rilevato che:**

- per quanto concerne la manovrabilità delle aliquote IMU, il comma 756 dell'art. 1 della L. n. 160/2019 prevede che, dal 2021, i Comuni, in deroga alla potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, possono diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie previste con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (entro giugno 2020);
- il successivo comma 757 prevede che *“In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.”*;
- il comma 762, disciplinante i termini di pagamento del nuovo tributo, prevede che *“In deroga*

*all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a congruaggio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.”*

- il comma 764 prevede altresì che *“In caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto”*.

**Richiamata** la Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale n. 1/DF del 18 febbraio 2020, con la quale è stato chiarito che *“atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante”*;

**Rilevato che** il Dipartimento prosegue precisando che *“è evidente, pertanto, che la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al comma 756.”* e conclude, stabilendo che *“per l'anno 2020, e comunque sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”*

**Dato atto che** alla data di redazione del presente atto l'atteso decreto del MEF non è stato emanato, e pertanto risulta oggettivamente impossibile predisporre la deliberazione di fissazione delle aliquote IMU per l'anno 2021 in conformità con quanto previsto dalle disposizioni sopra richiamate;

**Richiamata** la *deliberazione Giunta Comunale n. 32 del 2 marzo 2021*, con la quale, nelle more dell'emanazione del suddetto decreto ministeriale, si è ritenuto opportuno proporre al Consiglio Comunale di confermare per l'anno 2021 le disposizioni regolamentari, le aliquote e le detrazioni per l'abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 già deliberate per l'anno 2020 (approvate con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 42 del 28 settembre 2020 e n. 45 del 29 settembre 2020), dando atto che, successivamente all'approvazione del decreto di cui al comma 756, qualora tempestiva e se necessario, verranno adottati gli opportuni provvedimenti di competenza;

**Considerato che** gli articoli 15, 16, 17 e 18 del nuovo regolamento disciplinante l'IMU, in continuità con quanto già previsto dal regolamento disciplinante la IUC, hanno previsto la possibilità di prevedere aliquote agevolate rispettivamente per le unità immobiliari appartenenti all'ATC, alle abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a genitori/figli che la utilizzano come abitazione principale, ai fabbricati di nuova costruzione per l'esercizio di nuove attività economiche e per i fabbricati direttamente utilizzati dal soggetto passivo per l'esercizio di un'attività commerciale, stabilendo di volta in volta le condizioni di applicabilità delle aliquote agevolate;

**Richiamato** l'art. 19 del nuovo regolamento disciplinante l'IMU, ai sensi del cui disposto:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e

classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica (come previsto dal comma 749 art. 1 L. 160/2019);

- tale detrazione può essere incrementata con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote e della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. Tale facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle seguenti specifiche fattispecie ritenute meritevoli di tutela:
  - a) per le abitazioni principali situate in prossimità della discarica che già fruiscono della riduzione ai fini TARI, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera d) del nuovo regolamento disciplinante la tassa a decorrere dal 1° gennaio 2020 (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 28 settembre 2020);
  - b) per le abitazioni principali occupate da nuclei famigliari aventi al loro interno una persona con disabilità superiore al 90%.

Per usufruire delle maggiori detrazioni per l'abitazione principale eventualmente deliberate ai sensi del precedente comma 2, i soggetti passivi dovranno presentare debita richiesta all'Ufficio Tributi, sugli appositi moduli predisposti dal medesimo ufficio, ENTRO LA DATA DI SCADENZA DEL SALDO DELL'IMPOSTA ANNUALE (16 dicembre).

La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616;

**Ritenuto opportuno**, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione e il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare per l'anno 2021 le aliquote di cui all'allegato facente parte integrante della presente deliberazione;

**Ritenuto altresì opportuno** per la detrazione per le abitazioni principali soggette all'imposta confermare per le sole tipologie evidenziate al comma 2 lettere a) e b) la maggiore detrazione nella misura già prevista nel 2019 in regime di IUC, incrementando la stessa di 100,00 €, per un importo complessivo della stessa pari a 300,00 €;

**Atteso che**, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

**Rilevato che** la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

**Visto** l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

**Visti altresì:**

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i. in base al quale: “*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*”;

**Visti:**

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce *Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021*”.
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, con il quale il suddetto termine è stato ulteriormente posticipato al 31 marzo 2021;

**Visti :**

- l'art. 1 commi 738 e seguenti della Legge n. 160/2019;
- il vigente regolamento comunale disciplinante l'IMU, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 42 del 28 settembre 2020;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 29 settembre 2020 con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni per l'abitazione principale ancora soggette all'imposta per l'anno 2020;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000;

**Acquisiti** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000, da parte dei responsabili dei servizi interessati;

**Appurato che** la presente proposta è stata sottoposta al vaglio della Commissione Consiliare per la Programmazione Economica e l'Organizzazione delle Risorse Umane, Strumentali e del Patrimonio, nella seduta del 17 marzo 2021, come da verbali in atti;

Tutto ciò premesso;

**Propone al Consiglio Comunale**

- 1) Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;
- 2) Di confermare per l'anno 2021 le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) già applicate per l'anno 2020, riportate nell'allegato facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) Di confermare altresì la detrazione per l'abitazione principale di categoria catastale A/1 – A/8 – A/9 e per le relative pertinenze, come intese dalla normativa e dal Regolamento comunale, nella misura prevista dall'art. 1 comma 749 L. n. 160/2019 (200,00 €), ad eccezione delle seguenti casistiche che, compatibilmente con gli equilibri di bilancio, si ritengono meritevoli di trattamento agevolato:
  - a) per le abitazioni principali situate in prossimità della discarica che già fruiscono della riduzione ai fini TARI, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera d) del regolamento disciplinante la tassa a decorrere dal 1° gennaio 2020 (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 28 settembre 2020) incremento della detrazione di 100,00 €, per un importo complessivo della stessa pari a 300,00 €;

b) per le abitazioni principali occupate da nuclei familiari aventi al loro interno una persona con disabilità superiore al 90% incremento della detrazione di 100,00 €, per un importo complessivo della stessa pari a 300,00 €;

fermo restando quanto previsto dall'art. 19 del regolamento disciplinante l'IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

- 4) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 1 comma 744 della Legge n. 160/2019, è riservato allo stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato con l'aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni che insistono sul proprio territorio;
- 5) Di introitare il gettito dell'IMU di spettanza del Comune, stimato in **4.650.000,00 €**, corrispondenti a **5.676.067,00 €** lordi (comprendenti altresì presunti versamenti da ravvedimento operoso annualità pregresse), dai quali è ridotta la quota di partecipazione al fondo di solidarietà comunale per l'anno 2021, nell'importo comunicato dal Ministero dell'Interno, pari a **€ 1.026.067,35**, sul seguente Capitolo del Bilancio 2021-2023:

ANNO	TIT.	TIP	CATEG.	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
2021	1	0101	06	142	IMU - Imposta Municipale Propria	<b>4.650.000,00 €</b> ,

- 6) Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;
- 7) Di dare atto che, qualora entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 dovesse essere emanato il Decreto Ministeriale per dare attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 1 commi 756 e 757 della Legge n. 160/2019, se necessario, verranno adottati gli opportuni provvedimenti di competenza;
- 8) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere all'approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023.

\* \* \*

Uditi gli interventi dei Consiglieri, come da registrazione agli atti,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;

Visto lo Statuto Comunale;

Rispettate le procedure di voto previste dal decreto 23.03.2020 e s.m.i. e rispettati i criteri generali di trasparenza e tracciabilità in esso individuati,

Con 11 voti favorevoli, 2 contrari (Doria e Savino) e 3 astenuti (Pasteris, Marocco e Cipolla)

## **DELIBERA**

di approvare la proposta di deliberazione come sopra trascritta.



Successivamente, per i motivi sopra esposti, con separata votazione,  
con 11 voti favorevoli, 2 contrari (Doria e Savino) e 3 astenuti (Pasteris, Marocco e Cipolla )dichiara la  
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del  
D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE

Giovanni Pipino  
Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa Giuseppina De Biase  
Firmato digitalmente